

POLIZZA ASSICURATIVA

L'art. 18 della legge 5/3/2001, n. 57 detta disposizioni integrative alla normativa sulla mediazione e stabilisce che per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti".

A tal fine il Ministero delle Attività Produttive ha fornito le seguenti indicazioni sull'assolvimento di tale obbligo.

Il mediatore dovrà stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti.

L'ammontare minimo di copertura fissato dalla polizza è:

euro 260.000,00 per ditte individuali;
euro 520.000,00 per società di persone;
euro 1.550.000,00 per società di capitali.

L'agente di affari di mediazione o la società di mediazione che risulti iscritto in più sezioni del Ruolo dovrà assicurare in un'unica polizza separatamente i rischi inerenti le diverse attività, data la differenziazione delle stesse contemplate nelle sezioni medesime, o stipulare più polizze distinte.

La polizza assicurativa dovrà coprire anche tutti coloro che all'interno dell'azienda svolgano a qualsiasi titolo l'attività di mediazione.

Qualora un soggetto, già coperto da polizza assicurativa in quanto operante in società di mediazione, intenda svolgere detta attività a titolo individuale, dovrà risultare coperto da altra polizza.

La polizza dovrà essere accesa anche da chi esercita occasionalmente l'attività nella misura minima prevista.